



unione comuni del
RUBICONE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 28.11.2011

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

INDICE

Art. 1 Oggetto - Finalità - Definizioni

Art. 2 Soggetti competenti alla concessione del patrocinio

Art. 3 Soggetti beneficiari del patrocinio

Art. 4 Criteri per la concessione del patrocinio

Art. 5 Concessione di patrocini in casi eccezionali

Art. 6 Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

Art. 7 Procedura per la concessione dei patrocini

Art. 8 Utilizzo dello stemma e del logo dell' Unione dei Comuni del Rubicone

Art. 9 Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio dell'Unione dei Comuni del Rubicone a soggetti pubblici e privati e per l'utilizzo dello stemma e/o logo dell'Unione.
2. Il patrocinio dell'Unione, ai fini della presente disciplina, costituisce attestazione di sostegno morale ad un'iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità sociali, economiche, sportive, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche od umanitarie che si svolgono nell'ambito del territorio dell'Unione Comuni del Rubicone.
3. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio dell'Unione, purchè siano ritenute di particolare rilievo.
4. Per "iniziativa" si intende un'attività organizzata da terzi quale, ad esempio: un evento, un convegno, una mostra, un'opera a stampa (libro o pubblicazione in genere).
5. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'iniziativa o all'opera specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente all'iniziativa o alla durata dell'opera.
6. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi).
7. L'Unione dei Comuni del Rubicone concede il proprio patrocinio esclusivamente a titolo gratuito, vale a dire senza concessione di contributi o vantaggi economici. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'amministrazione valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

ART. 2 – Soggetti competenti alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio, sentita la Giunta, è soggetta alla valutazione esclusiva del Presidente ed è formalizzata con sua comunicazione.

ART. 3 – Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio comunale;
 - b) altri organismi non profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio anche le associazioni portatrici di interessi diffusi e le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ART. 4 – Criteri per la concessione del patrocinio

1. L'autorizzazione al patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso per attività generali.

ART. 5 – Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. Può essere concesso il patrocinio in deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine dell'Unione, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART.6 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. Non si concede patrocinio:
 - a) per iniziative di carattere partitico/politico;
 - b) per iniziative il cui fine commerciale sia valutato come prevalente o esclusivo;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità dell'Unione.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. L'Unione dei Comuni del Rubicone può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

ART. 7 – Procedura per la concessione dei patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Unione dei Comuni del Rubicone, presentano istanza, con almeno quindici giorni di anticipo dalla data di inizio dell'evento, al Presidente; il termine dell'istruttoria è quello previsto dalle norme vigenti;
2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere una relazione sintetica che espliciti i seguenti elementi:
 - a) dati relativi all'Ente/Associazione richiedente, Legale Rappresentante, indirizzi;
 - b) luogo e durata, natura, finalità, programma e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - c) informativa relativa ad eventuale richiesta di contributo ;

- d) altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - e) altri soggetti pubblici e/o privati a cui viene richiesto patrocinio e/o contributo;
 - f) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - g) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - h) materiale promo-pubblicitario relativo ad iniziative analoghe prodotto dal richiedente, qualora esiste.
3. L'istanza deve, inoltre, contenere dichiarazioni, debitamente sottoscritte:
- a) di conoscere ed accettare le condizioni previste dall'art. 8 del presente Regolamento;
 - b) presa visione dell'informativa in merito all'utilizzo dei dati dichiarati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03.
4. L'iter dell'istanza è concluso con l'autorizzazione o la negazione dell'autorizzazione alla riproduzione del logo dell'Unione sul materiale promo-pubblicitario dell'iniziativa.

ART. 8 – Utilizzo dello stemma e del logo dell'Unione dei Comuni del Rubicone

1. Il soggetto patrocinato deve utilizzare il logo e/o lo stemma negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.
2. Nell'elaborazione dei materiali sui quali sarà riprodotto lo stemma e/o il logo dell'Unione il soggetto patrocinato rispetterà la disciplina per il suo utilizzo ed in particolare gli aspetti tecnici delle linee guida per l'applicazione dell'identità visiva dell'Unione.
3. Il soggetto patrocinato invierà alla Segreteria dell'Unione le bozze del materiale contenenti lo stemma e/o il logo dell'Unione per ottenere il “visto si stampi”, condizione indispensabile per avvalersi del patrocinio.
4. Il soggetto patrocinato dovrà inviare all'Ufficio Segreteria una copia di ciascun prodotto, materiale o supporto realizzato avvalendosi del patrocinio.
5. Il ruolo dell'amministrazione deve essere precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formula specifica che attesti il tipo di intervento.
6. E' fatto assoluto divieto di fare uso del nome improprio o non consentito o non autorizzato dello stemma e/o del logo dell'Unione, configurandosi tale illecito utilizzo quale usurpazione totale o parziale del titolo con conseguente diritto dell'Ente ad attivare le procedure risarcitorie ai sensi dell'articolo 7 del Codice Civile.

ART. 9 – Disposizioni finali

1. La presente disciplina entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione della stessa e viene inserita sul sito web dell'Unione per l'opportuna divulgazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari che disciplinano la materia dei patrocini, ad oggi emanate, sono da intendersi abrogate con l'entrata in vigore del presente Regolamento.